



COMUNE DI CORNIGLIO  
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Adunanza **ordinaria** – Seduta di prima convocazione –

Delibera n° **11**  
Data **13.03.2014**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **tredecim** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	<b>DE MATTEIS MASSIMO</b>	<b>Presente</b>
2	<b>BARATTA LUCA</b>	<b>Presente</b>
3	<b>BARATTA PAOLO</b>	<b>Presente</b>
4	<b>CATTANI MATTEO</b>	<b>Presente</b>
5	<b>CATTANI TITO</b>	<b>Presente</b>
6	<b>CORVO ANTONIO</b>	<b>Presente</b>
7	<b>LANDI GIACOMINO</b>	<b>Presente</b>
8	<b>MORA MARIATERESA</b>	<b>Presente</b>
9	<b>PIANFORINI LOREDANA</b>	<b>Presente</b>
10	<b>MAGNANI MARIA CARLA</b>	<b>Assente</b>
11		
12		
13		

Totale presenti **9**  
Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa **Caffarra Maddalena**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti.

Il Sindaco Dr. **De Matteis Massimo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

Prima della trattazione dell'argomento rientra Mora M. Teresa

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale IUC (con decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:**

**- IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

**- TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

**- TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito la TARES;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014).

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014).

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;

- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

*b)* per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**VISTA** la Deliberazione di C.C. n. 9 approvata in questa seduta del 13/03/2014, con la quale sono state stabilite le scadenze ed il numero delle rate relative alla TARI ed alla TASI;

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

<b>Servizi Indivisibili con copertura TASI</b>	<b>Importo</b>
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	130.000,00 €
Servizio MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	20.000,00 €
Servizio VIGILIANZA e PUBBLICA SICUREZZA	6.500,00 €
Servizio SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	30.000,00 €
SERVIZI CIMITERIALI	6.000,00 €
<b>TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>192.500,00 €</b>

**VISTO** il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), così come modificato dal DL 16/2014, che per l'anno 2014 attribuisce ai comuni un contributo di 625 milioni di euro;

**VISTO** che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI;

**RITENUTO** opportuno stabilire la non applicazione delle detrazioni mantenendo l'aliquota base per ogni categoria di immobili e azzerando l'aliquota TASI per i fabbricati rurali strumentali;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 approvata in questa seduta del 13/03/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) così come articolato in IMU, TASI e TARI;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 approvata in questa seduta del 13/03/2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

**VISTO** il comma 169 – art. 1 – Legge 296/06 che stabilisce come termine ultimo per la determinazione delle aliquote e delle tariffe di natura tributaria, quello per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che “Il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014”;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

**VISTO** l'art. 42 - secondo comma – lett. f) – D.Lgs. 267/00 trattandosi di procedere alla istituzione di una nuova tariffa;

**CON 9** voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 9 presenti e votanti (8 consiglieri ed il Sindaco)

## **D E L I B E R A**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) di istituire** dal 01/01/2014 la TASI;

**3) di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- **ALIQUOTA 1 per mille (abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze);

- **ALIQUOTA 1 per mille (abitazione principale** nelle categorie catastali **DIVERSE** da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

- **ALIQUOTA 1 per mille**

(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli");

- **ALIQUOTA 0 per mille**

(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA' ai sensi del comma 676 della Legge di stabilità 2014 per cui "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento");

- **ALIQUOTA 1 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili )**;

**4) di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**5) di stabilire** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**6) di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

<b>Servizi Indivisibili con copertura TASI</b>	<b>Importo</b>
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	130.000,00 €
Servizio MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	20.000,00 €
Servizio VIGILIANZA e PUBBLICA SICUREZZA	6.500,00 €
Servizio SGOMBERO NEVE STRADE	30.000,00 €

COMUNALI	
SERVIZI CIMITERIALI	6.000,00 €
<b>TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>192.500,00 €</b>

**7) di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

**8) di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 8 di questa stessa seduta;

**9) di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Inoltre**, con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 9 presenti e votanti (8 consiglieri ed il Sindaco)

### **DELIBERA**

**10) di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL SINDACO**  
**F.to** (Dott. De Matteis Massimo)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to** (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

\*\*\*\*\*

### **PUBBLICAZIONE/TRASMISSIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
**F.to** (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

Corniglio,

\*\*\*\*\*

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **13 aprile 2014** per:

(  ) intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

(  ) decorrenza di termini di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

**IL SEGRETARIO**  
**F.to** (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

Corniglio, **13 aprile 2014**

\*\*\*\*\*

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
**F.to** (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

Corniglio,

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo:**

**Corniglio,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Caffarra dott.ssa Maddalena)**

---